

**COMUNE DI MESOCCO
CANTONE DEI GRIGIONI**

**LEGGE COMUNALE PER IL PRELEVAMENTO DELLE
TASSE DI SOGGIORNO E DI PROPAGANDA**

Stato 1.12.2010

ART.1	<u>SOGGETTI ALLA TASSA DI SOGGIORNO</u>	3
ART. 2	<u>AMMONTARE DELLA TASSA DI SOGGIORNO</u>	3
[ART. 3	<u>REVISIONE]</u>	3
ART. 4	<u>TASSA GLOBALE DI SOGGIORNO PER ABITAZIONI O CAMPEGGIO STABILE</u>	3
ART. 5	<u>ESONERI</u>	4
ART. 6	<u>USO DELLE TASSE DI SOGGIORNO</u>	4
ART. 7	<u>COMPITI DEI LOCATORI</u>	4
ART. 8	<u>USO DELLE TASSE DI PROPAGANDA</u>	5
ART. 9	<u>SOGGETTI ALLA TASSA DI PROPAGANDA</u>	5
ART. 10	<u>AMMONTARE ANNUO DELLA TASSA</u>	5
[ART. 11	<u>REVISIONE]</u>	6
ART. 12	<u>APPLICAZIONE</u>	6
ART.13	<u>DISPOSIZIONI PENALI</u>	6
ART.14	<u>CONTROLLI</u>	6
ART.15	<u>RIMEDI LEGALI</u>	7
ART.16	<u>DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE</u>	7
ART.17	<u>ENTRATA IN VIGORE</u>	7
<u>REVISIONI:</u>	8

Art.1 Soggetti alla tassa di soggiorno

1. Sono soggetti al pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone fisiche che pernottano entro i limiti territoriali del Comune a scopo di villeggiatura e non hanno un permesso di domicilio o di soggiorno ai sensi delle disposizioni del CCS (art. 23 seg.) per le quali mancano le premesse per il prelevamento delle imposte ordinarie.
2. Il pagamento di imposte ordinarie sulla proprietà fondiaria nel Comune non esonera il contribuente dal pagamento della tassa di soggiorno se è applicabile il cpv. 1 di questo articolo.

Art. 2 Ammontare della tassa di soggiorno

1. La tassa di soggiorno per ogni pernottamento e persona ammonta a fr. 2.--
2. L'ammontare della tassa viene indicizzato secondo lo sviluppo dell'inflazione. L'adeguamento è automatico quando l'inflazione supera il 5 % p.a. Il cambiamento deve essere reso pubblico al minimo 6 mesi prima dell'entrata in vigore (base: indice 1.1.1994).

[Art. 3 Revisione]¹

Art. 4 Tassa globale di soggiorno per abitazioni o campeggio stabile

1. Il proprietario o l'affittuario stabile (periodo minimo un anno) possono usufruire per loro, il loro coniuge ed i loro parenti, della possibilità di pagare una tassa globale annua di soggiorno, in sostituzione di quella per pernottamento.
Sono da considerare parenti ai sensi di questa legge:
 - genitori e nonni
 - figli
 - fratelli e sorelle
2. La tassa globale annuale è calcolata per posto letto. Il numero dei posti letto per abitazione viene fissato nel modo seguente:
 - tassa minima: due posti letto
 - per ogni ulteriore locale abitabile: un posto letto.Per le abitazioni in luoghi discosti, non sempre raggiungibili con gli usuali mezzi e per quelle non fornite di infrastrutture, viene prelevata una tassa ridotta. La base di calcolo della tassa globale viene stabilita una volta tanto in accordo con l'interessato e aggiornata in caso di trasformazione dell'abitazione.

¹ Articolo abrogato con decisione Assemblea comunale del 30.11.2010

3. Vengono prelevate le seguenti tasse globali:

	Tassa normale:	Tassa ridotta:
per posto letto	fr. 60.--	fr. 40.--
per posto campeggio	fr.240.--	

L'adeguamento all'inflazione è regolato in base all'art. 2, punto 2.

4. La tassa globale non è frazionabile. Essa è fatturata all'inizio di ogni periodo d'esercizio al proprietario o all'affittuario. Di eventuali cambiamenti si potrà tenere conto solo a partire dal periodo seguente. Termine di pagamento 30 giorni dall'emissione della fattura. L'esercizio inizia al 1° maggio e termina il 30 aprile dell'anno seguente.

Art. 5 Esoneri

1. Sono esenti dal pagamento della tassa di soggiorno:

- a) bambini fino a 12 anni.
- b) chi pernotta nel Comune per il servizio militare o di polizia.
- c) chi pernotta nel Comune per motivi di lavoro.
- d) chi pernotta nel Comune per frequentare una scuola o esercitare un tirocinio.
- e) i parenti e gli ospiti che pernottano gratuitamente presso coloro che sono esenti in quanto già pagano la tassa globale di cui all'art. 4, punto 1 o sono esenti dal pagamento per altri motivi.

2. In caso di richiesta il Municipio è autorizzato a decretare ulteriori esenzioni parziali o totali. Esenzioni o riduzioni devono favorire in primo luogo le scuole, le associazioni sportive e giovanili, le organizzazioni di esploratori e le persone bisognose di assistenza.

[3.]²

Art. 6 Uso delle tasse di soggiorno

1. Il ricavo delle tasse di soggiorno deve servire esclusivamente per il promuovimento del turismo e nell'interesse dei villeggianti.
2. Le spese di propaganda turistica e sportiva non possono essere pagate con i proventi delle tasse di soggiorno.
3. Non è ammesso usare il ricavo delle tasse di soggiorno per il pareggio della gestione ordinaria del Comune.

Art. 7 Compiti dei locatori

1. I locatori sono tenuti ad incassare la tassa di soggiorno dai loro ospiti.
2. La procedura per il conteggio viene fissata dalle disposizioni di applicazione di questa ordinanza.
3. Il locatore è responsabile solidalmente con l'ospite per il pagamento della tassa di soggiorno.
4. Gli ospiti che non soggiornano in alberghi, stanze o appartamenti, devono pagare la tassa di soggiorno direttamente³.

² cpv 3 abrogato con decisione AC 30.11.2010

³ modifica approvata con decisione AC 30.11.2010

Art. 8 Uso delle tasse di propaganda

1. Il ricavo delle tasse di propaganda deve servire esclusivamente per la ricerca e lo sviluppo di potenziale turistico.
- 2.⁴
3. Non è ammesso usare il ricavo delle tasse di propaganda per il pareggio della gestione ordinaria del Comune.

Art. 9 Soggetti alla tassa di propaganda

Sono soggetti alla tassa di propaganda tutte le persone fisiche e giuridiche che traggono in qualsiasi forma profitto dal turismo. Ivi sono incluse tutte le attività commerciali con sede nel Comune di Mesocco.

Le attività commerciali svolte da aziende extracomunali vengono tassate solo se quest'ultime sono legate al Comune tramite proprietà o affitto di locali o infrastrutture.

Art. 10 Ammontare annuo della tassa

1. Vengono prelevate le seguenti tasse di propaganda a seconda delle categorie:

	S. Bernardino	P.S.Giacomo	Mesocco
Categoria A (Alberghi, capanne e abitazioni)	posto letto fr. 30.--	posto letto fr. 25.--	posto letto fr. 20.--
Categoria B (campeggi)	posto campeggio fr.30.--	posto campeggio fr.25.--	posto campeggio fr.20.--
Categoria C (ristoranti)	posto a sedere fr. 5.--	posto a sedere fr.4.--	posto a sedere fr. 3.--
Categoria D (impianti di risalita)	0.75 % sulla cifra d'affari *		
Categoria E (negozi, banche, immobiliari, assicurazioni)	fr. 300.--	fr. 300.--	fr. 200.--
Categoria F (artigiani, imprese, aziende diverse)	fr.200.--	fr. 200.--	fr. 200.--

⁴ cpv abrogato con decisione AC 30.11.2010

Categoria G

(Aziende extracomunali come da cpv. 2 art. 9)

In base al legame turistico della loro attività. Minimo fr. 100.-, massimo fr. 500.-

* la tassa si basa sul consuntivo dell'anno precedente.

2. Per le categorie A, B e C vale l'adeguamento all'inflazione in base all'art. 2, punto 2.

[Art. 11 Revisione]⁵

Art. 12 Applicazione

1. L'applicazione di questa legge e l'incasso della tassa di soggiorno e di propaganda spetta al Municipio. Lo stesso può delegare a terzi i compiti sopraccitati.⁶

Art.13 Disposizioni penali

1. Tutti i locatori ed i proprietari di case di vacanza e appartamenti affittati per periodi lunghi, sono tenuti ad osservare scrupolosamente le disposizioni di questa legge comunale e ad incassare e pagare le tasse in essa previste.
2. Chi fornisce intenzionalmente informazioni false o non comunica regolarmente l'arrivo e la partenza e non incassa le tasse, verrà punito con una multa da fr. 50.-- a fr. 1'000.--, fissata dal Municipio.⁷
3. Inoltre, in caso di recidiva, egli potrà essere perseguito penalmente.

Art.14 Controlli

1. L'Autorità comunale o terzi incaricati da quest'ultima⁸, sono autorizzati ad eseguire dei controlli negli alberghi, presso locatori di appartamenti di vacanza o stanze e proprietari di case di vacanza, per constatare se le disposizioni di questa legge vengono osservate.
2. I locatori ed i proprietari di case sono tenuti a fornire agli organi di controllo tutte le informazioni che essi desiderano e a permettere loro di visitare i locali d'abitazione.

⁵ Articolo abrogato con decisione AC 30.11.2010

⁶ Articolo modificato con decisione AC 30.11.2010

⁷ Modifica decisa da AC 30.11.2010

⁸ Modifica decisa da AC 30.11.2010

Art.15 Rimedi legali

Contro le decisioni in applicazione di questa legge è ammesso reclamo all' Ufficio fiscale comunale di Mesocco entro 30 giorni dalla comunicazione, senza una speciale menzione.⁹

Contro le decisioni dell' Ufficio fiscale comunale è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo, Coira, entro 30 giorni dalla decisione.

Art.16 Disposizioni d'applicazione

Le disposizioni d'applicazione di questa legge vengono emesse dal Municipio.¹⁰

Art.17 Entrata in vigore

1. La legge per il prelevamento delle tasse di soggiorno e delle tasse di propaganda entrerà in vigore con l'approvazione da parte dell'Assemblea Comunale e la ratifica da parte del Governo Cantonale, sostituendo tutte le precedenti disposizioni.
2. Questa legge è stata approvata dall'Assemblea Comunale il 17 marzo 1994 ed entra in vigore dall'approvazione.

Approvato dal Governo con decreto no. 2189 del 22.8.1995

⁹ Modifica decisa da AC 30.11.2010

¹⁰ Modifica decisa da AC 30.11.2010

Revisioni:

Assemblea comunale del 19 giugno 1995,

- art. 2, punto 3)
- art. 4, punto 3)
- art. 5, punto e)

Assemblea comunale del 12 giugno 2008,

- art. 10, categoria G
- art. 15

Assemblea comunale del 30.11.2010

- art. 3, abrogato
- art. 5, cpv. 3, abrogato
- art. 7, cpv. 4, modifica
- art. 8. cpv. 2, abrogato
- art. 11, abrogato
- art. 12, modifica
- art. 13, modifica
- art. 14, modifica
- art. 15, modifica
- art. 16, modifica

MUNICIPIO DI MESOCCO
Il Sindaco: Il Segretario:

R. Fasani

G. Cereghetti